

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2006

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/01/2007 al 30/01/2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 06/02/2007 al 21/02/2007

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 15/04/2011

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/07/2011 al 27/07/2011

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 01/08/2011 al 16/08/2011

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 11/07/2012

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/08/2012 al 25/08/2012


Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 29/08/2012 al 13/09/2012

Entrato in vigore il 26/08/2012

Corretto con determinazione della 3° Area n. 8 del 06/05/2014

Pubblicato dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Carugno



Comune di Bronte

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi generali e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di distribuzione idrica comunale nel territorio di Bronte. Ha per oggetto la definizione dei tipi e modalità di allacciamento alla rete idrica comunale, le procedure tecniche e amministrative per l'ottenimento dello stesso, la facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti, nonché la responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione delle derivazioni.

ART. 2

Ente gestore

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile tramite l'acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione. Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della Legge 28.2.1985, n.47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

Art. 3

Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Nell'Ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc...

Art. 4

Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la ordinaria manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione saranno affidate in appalto a ditta specializzata sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel relativo capitolo speciale d'appalto.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, secondo la rispettiva competenza, sia il dirigente dell'Ufficio Tecnico, sia l'Ufficio di Polizia Municipale, di qualunque fatto inerente l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art. 5

Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'Ufficio di Ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico della gestione del servizio.

Art. 6**Materiale ed attrezzi**

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati, e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico.

**TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO****Art. 7****Fontanelle pubbliche**

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare.

Art. 8**Uso delle fontanelle**

È fatto assoluto divieto di:

- attingere o derivare acqua dalle fontanelle pubbliche mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc..., oppure riempire botti, od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini ecc...lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc...
- attingere acqua ed usare direttamente le fontane od altre attrezzature pubbliche, non predisposte allo scopo per lavare e sciacquare panni.

Art. 9**Eccezioni**

In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Art. 10**Bocche da incendio stradali**

Per i servizi antincendio, l'Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma delle vigenti disposizioni di legge sull'ordinamento dei servizi antincendio. Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale.

Art. 11**Interruzione del servizio in caso di incendio**

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo art. 55, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontanelle pubbliche.

**TITOLO TERZO
CONCESSIONE DELL'ACQUA**

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 12

Uso dell'acqua

L'acqua potabile viene concessa ai richiedenti al prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale. L'Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell'acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti.

Poiché l'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti, è obbligatorio e indispensabile la presenza di un *dispositivo di non ritorno* dell'acqua nella rete pubblica.

La loro installazione dovrà, comunque, essere sempre *dichiarata ed approvata* dal Comune.

Art. 13

Rete di distribuzione urbana ed extraurbana

L'acqua viene fornita agli stabili situati lungo le strade e piazze già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari ed usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade e piazze non ancora provviste di condutture, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove la Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

Per le aree fuori dal centro abitato e definite dallo strumento urbanistico come agricole il Dirigente Amministrativo del servizio acquedotto ha facoltà di accogliere le richieste di concessione di acqua entro i limiti di quantitativo disponibile e comunque non superiori a quelli fissati per usi domestici. La concessione può essere accordata sempre che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastrato ed in regola con la vigente normativa edilizia. A tale scopo dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

- a. Certificazione catastale;
- b. Coreografia in scala max 1:2000 dove risulti evidenziato il lotto di terreno in cui insiste il fabbricato per il quale si richiede il servizio;
- c. Planimetria del lotto in scala max 1:200, con evidenziata l'area d'ingombro dell'edificio;
- d. Ubicazione dell'alloggiamento del contatore.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.

Art. 14

Diramazioni dell'acquedotto



Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- a. costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b. lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario;
- c. riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
- d. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 15

Limiti del servizio

L'acqua potabile viene fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione; peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l'interruzione fosse prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Art. 16

Sistema di somministrazione - Tariffa

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore, e pagata secondo la tariffa approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 17

Tipologia delle forniture

Le forniture si distinguono in:

categoria a)

- **uso domestico**, acqua potabile destinata all'uso umano per alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari.

categoria b)

- **uso non domestico**, per scopi industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione e per uso temporaneo (mostre, fiere, mercati, spettacoli viaggianti, lavori cimiteriali, cappelle gentilizie, ecc.).

- **uso costruzione**, è obbligatoria in caso di rilascio di concessione edilizia con lottizzazione. In tali casi l'Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere copia della predetta concessione all'Ufficio Amministrativo Acquedotto che dovrà curare il procedimento di stipula del contratto di concessione uso costruzione.

categoria c)

- **uso pubblici servizi**, per Uffici Municipali, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Uffici giudiziari, Caserme, AUSL ed Ospedale, Impianti sportivi, Uffici Condotta agraria, Stazioni ferroviarie e tutti gli uffici considerati pubblici per loro natura e destinazione.

Categoria D)

- attività rientranti tra quelle svolte all'interno di impianti sportivi in autogestione o dati in convenzione, con modifica dell'art. 17 del vigente regolamento.

(Emendato con delibera di CC n 21 15/04/2011)

Art. 18

Domanda di concessione

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

- 1) Cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione;
- 2) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, capo condomino o amministratore, sequestratario ecc;
- 3) l'uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;
- 4) l'ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- 5) l'eventuale rilascio della concessione edilizia con gli estremi della concessione;
- 6) eventuali estremi dell'istanza di concessione in sanatoria con espressa attestazione che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 30/01/1977, e solo se non già in possesso del Comune, occorre allegare perizia giurata redatta dal professionista regolarmente iscritto all'albo attestante che l'immobile non ha subito, dopo tale data, interventi di ampliamento.

- ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia;
- 7) eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze ANAS, della Provincia, del demanio, delle Ferrovie, come pure la concessione per l'occupazione del suolo e/o del sottosuolo. Copie di tali autorizzazioni/concessioni debbono essere allegate alla domanda;
- 8) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.
- 9) di non avere a proprio carico inadempienze per le utenze di cui risulta intestatario.

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (legge 127/97 e D.P.R. 403/1999).

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale esprimere parere di competenza, sulle modalità e sulla tipologia di realizzazione degli impianti prescrivendo eventuali modifiche e variazioni.

L'attestato del verbale di sopralluogo del tecnico comunale attestante la idoneità dei locali all'ottenimento della concessione dovrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla data di ricevimento della domanda e sarà allegato all'istanza di concessione.

Art. 19

Attraversamento terreni di proprietà di terzi

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata o presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto.

Art. 20

Accettazione del regolamento

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente art.18 punto 8), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

Art. 21

Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d'igiene e del servizio comunale di fognatura.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

Art. 22

Atto di concessione – Cauzione

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente, di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso.

Prima della stipulazione della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per spese contrattuali, nonché di un importo fisso come da tabella allegato A quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi che sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l'amministrazione o conguagliato con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del settore, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e sarà registrato nell'apposito **Registro delle concessioni** con numerazione progressiva per anno su supporto magnetico e/o cartaceo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà ugualmente archiviata.

Nei casi in cui la domanda di concessione venga sospesa, viene inserita in un apposito **Registro**

delle sospensioni in attesa che vengano meno i motivi di tale sospensione. Anche in questo caso dovrà esserne data apposita comunicazione all'interessato.

Art. 23 **Durata della concessione**

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

I contratti di fornitura, con esclusione di quelli categoria b), **uso temporaneo e costruzione e** salvo diversa indicazione convenzionale, sono a tempo indeterminato.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due mesi prima della scadenza.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo il caso di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore.

Resta fermo, in ogni caso, che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno estinti eventuali debiti gravanti sull'utenza ed apposti i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

L'Utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intera quota fissa prevista per tutto l'anno solare in base all'uso dichiarato nel contratto di fornitura.

Art. 24 **Sospensione temporanea**

L'utente che, per qualsiasi motivo, intende sospendere temporaneamente la propria utenza dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Uguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a carico dell'utente le spese ed i diritti relativi alla chiusura e/o alla riapertura, come previsto nell'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 25 **Sospensione e revoca della concessione**



Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati provvederà alla sospensione della erogazione dell'acqua.

La concessione si intende revocata senza intervento di un atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo giorni sessanta dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione. Il Comune provvederà al ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa ed al recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

In caso di omessa voltura della titolarità del contratto, per il periodo di eventuali morosità risponde il titolare originario del contratto di somministrazione dell'acqua e, in subordine l'effettivo proprietario dell'immobile o chiunque altro usi l'immobile ad altro titolo.

Nel caso in cui l'utente moroso sia intestatario di diverse utenze, la sospensione e la revoca verranno attivate nei confronti di tutte le utenze di cui è intestatario.

Una utenza sospesa o revocata per morosità, può essere riattivata entro sei mesi dalla sospensione o dalla revoca, senza ulteriore aggravio di costi, solo nel caso in cui il titolare della stessa, tramite autocertificazione, dichiari di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica, secondo il modello di cui al punto precedente e si impegni a provvedere alla estinzione del debito, anche attraverso la rateizzazione dello stesso, come previsto dal successivo articolo 26:

(aggiunto ultimo capo verso con delibera di Consiglio Comunale nr. 34 dell'11/07/2012)

Art. 26 Rateizzazione

Nel caso in cui l'utente sia moroso e dimostri di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica, può avanzare richiesta di rateizzazione del debito su apposito modulo predisposto dal servizio idrico integrato (allegato M);

Nei casi in cui il titolare dell'utenza non sia in regola con i pagamenti relativi ad una precedente rateizzazione, e dimostri di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica, può inoltrare istanza per la rinegoziazione del debito residuo attraverso la concessione di un nuovo piano di rateizzazione;

In entrambi i superiori due casi, la rateizzazione può avere la durata massima di 24 rate mensili a quote costanti, con un importo non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta) mensili;

In entrambi i casi, il mancato versamento di una sola rata comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'applicazione degli istituti sanzionatori previsti dall'art. 25 del Regolamento;

Alla rateizzazione saranno applicati gli interessi moratori come previsti nell'allegato A;

Sarà istituito presso l'ufficio acquedotto apposito registro delle rateizzazioni per la gestione di quanto al presente articolo.

(sostituito con delibera CC n 34 del 11/07/2012)

Art. 27

Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione

L'acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione e non sia intervenuto speciale consenso diretto da parte del Comune.

È altresì vietata al concessionario ogni forma di subconcessione del contratto dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Art. 28

Cambiamento di intestazione del contratto – Voltura

Il cambiamento, per atti "inter vivos" o "mortis causa", della persona fisica o giuridica cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il cambiamento dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro va presentata in carta libera e corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di proprietà o contratto di locazione o quant'altro attesti la qualifica.

L'utenza per cui si richiede la voltura deve essere in regola con i pagamenti emessi alla data della richiesta.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente, il cambiamento dell'intestazione del contratto avverrà senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire anche per atto di delega.

ART. 29

Fallimento del titolare

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi

relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente corrispondere al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempimento).

ART. 30 **Uso dell'acqua**

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito:

- 1) realizzare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;
- 3) adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione;
- 3) usare tubi di gomma, di plastica o di altro materiale per il trasporto di acqua da una località ad un'altra.

Le violazioni di quanto previsto nel presente articolo comportano l'immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni.

ART. 31 **Divieto di rivendita**

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua. Ai contravventori, previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sarà immediatamente revocata la concessione, fatta salva ogni azione di legge nei loro confronti.

Art. 32 **Mancata osservanza delle norme**

La mancata osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 27, 28, 30 e 31 dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 33 **Spese e tasse**



Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 34 **Interruzione del servizio**

Il Comune non assume alcuna responsabilità e il concessionario non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia in ore diurne che notturne.

Pertanto, le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

Art. 35 **Esonero dal pagamento**

Sono esonerati dal pagamento del canone e dei consumi gli Uffici Municipali, le Scuole pubbliche comunali e gli impianti sportivi comunali.

In ogni caso, i consumi verranno comunque rilevati dai misuratori di cui saranno dotati tutti gli edifici e gli impianti ed i ricavi, contabilizzati in entrate figurative, concorreranno alla determinazione della percentuale del tasso di copertura della gestione del servizio.

TITOLO QUARTO

TARIFFE

ART. 36

Categoria di utenza e tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le categorie di cui all'art. 17.

Tutte le categorie, ad esclusione dell'utenza temporanea, sono soggette ad un canone annuo secondo la tabella di cui all'allegato A).

Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato, né si fa luogo ad abbuoni per consumi inferiori al minimo garantito di cui all'art. 37.

La fatturazione del canone avverrà annualmente, in unica soluzione, distinta da quella relativa ai consumi.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente. Il corrispettivo verrà pagato tramite ruoli annuali con facoltà dell'Amministrazione Comunale di scaglionare l'importo in rate da stabilire con direttiva del Sindaco.

Ai fini della determinazione delle eccedenze nelle letture si provvederà con calcolo mediale.

ART. 37

Quantitativo minimo garantito

Il quantitativo minimo garantito per uso domestico cat. a), viene fissato nella misura di litri 600 (seicento) nelle 24 ore. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita dell'apparecchio misuratore. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

Per le concessione) uso non domestico cat. b) e per uso temporaneo il consumo è pagato a tariffa come da tabella allegato A del presente Regolamento.

Le concessioni di acqua uso servizi pubblici, cat. c), saranno fatte su proposta del Responsabile del servizio interessato, con determinazione del Dirigente Amministrativo del servizio acquedotto, per le quantità ed alle condizioni che si stabiliranno in sede di esame delle domande di concessione.

Per le richieste di forniture valgono le modalità di cui all'art. 19 e segg. del presente Regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO QUINTO

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI

ART. 38

Installazione delle condutture

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune mediante appalti. A richiesta d'interessati potranno essere costruite eventuali diramazioni su strade o aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto, a totale spese dei richiedenti, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli impianti passeranno nella piena e totale disponibilità dell'Amministrazione:

L'Utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato all'uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino all'apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell'ente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni di diramazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie. Le opere di presa e le tubazioni

relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, diverranno di proprietà del Comune dopo l'ultimazione delle opere di allaccio.

Qualora si dovesse intervenire per la riparazione od il ripristino delle condutture di diramazione, dalla colonna principale del pozzetto di derivazione fino al muro esterno del fabbricato, nel muro di recinzione, le spese dell'intervento sono a totale carico del Comune mentre le spese per il restante tratto fino al contatore sono a totale carico dell'utente.

ART. 39

Obblighi in caso di interdizione al traffico

Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo ha la necessità di fare interdire al traffico la sede stradale, per effettuare i lavori deve preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione che potrà essere rilasciata con determina dirigenziale. Per tutta la durata dei lavori il richiedente dovrà corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto e il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso o per l'interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

ART. 40

Materiali da impiegare

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento del Dirigente il servizio tecnico acquedotto e potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

Gli stessi debbono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza (UNI) e (CEI), evitando qualsiasi dispersione elettrica nelle condotte idriche. Non ottemperando a tali disposizioni il titolare della concessione d'acqua è direttamente responsabile di eventuali guasti arrecati alla condotta idrica nonché di eventuali danni arrecati a persone o cose.

ART. 41

Interramento condotta e ripristino sede stradale



Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità minima di cm. 40. In ogni caso, non potrà essere inferiore a quello della condotta principale. Lo scavo ed il ripristino della sede stradale interessata allo stesso, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, verificati da personale tecnico dell'Ufficio acquedotto.

ART. 42

Divieto di allaccio alla condotta principale

E' vietata qualsiasi presa della condotta principale, tranne nei casi in cui si costituirà un pozzetto di sezionamento con relativi pezzi speciali a cura e spese del titolare della concessione.

ART. 43

Divieto di allaccio messa a terra

E' assolutamente vietato qualunque allaccio elettrico di messa a terra alle condotte d'acqua sia interne che esterne.

ART. 44

Impianti di pompaggio

E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo l'apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per l'eventuale posa in opera di tali pompe, dopo l'apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.

ART. 45**Responsabilità dell'utente sull'uso e la conservazione delle derivazioni**

L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo, sono comunque a carico dell'Utente le spese di riparazioni o sostituzioni del Contatore:

ART. 46**Importo della cauzione**

L'importo della cauzione che il richiedente la concessione è tenuto a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è stabilita con determina del Dirigente tecnico del servizio acquedotto.

ART. 47**Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'Utente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, (legge 46/90). Sono comunque da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

ART. 48**Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,50 dal piano terra a sufficiente distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

ART. 49**Collegamenti impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E' comunque vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 50**Impianti interni di sollevamento acqua**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Ai proprietari di terreni interessati dalle opere di presa è fatto sempre obbligo di costituire servitù a favore del Comune, al fine di garantire il libero accesso al personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

Le servitù che vengono a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

ART. 51
Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 52
Funzionamento degli impianti interni

Il Comune potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non avrà provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 53
Vigilanza sugli impianti

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli utenti.

Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente ed alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua. L'Utente dovrà corrispondere un'indennità fissata nell'allegata **tabella A**) per il ripristino dei sigilli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Il personale comunale preposto alla vigilanza è individuato ed indicato nell' art.67.

TITOLO SESTO
CONCESSIONI SPECIALI

Art. 54
Concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...) l'Amministrazione Comunale può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, se ed in quanto applicabili e sotto l'osservazione delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

ART. 55
Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi. Il Comune, a spese dell'Utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire al Comune lo schema di dislocamento delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazioni. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Nel caso in cui, per i motivi anzidetti, si è fatto uso di una bocca antincendio l'Utente dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché si provveda alla risugellazione. In caso di mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per causa di incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti, l'Utente dovrà corrispondere una penale come addebito per presunti consumi; detta penale sarà stabilita dal Dirigente amministrativo dell'acquedotto. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la portata e pressione dell'acqua al momento dell'uso. Per ciascuna bocca antincendio l'utente dovrà corrispondere un canone annuo secondo la tariffa approvata dal Consiglio Comunale.

TITOLO SETTIMO
APPARECCHI DI MISURA



ART. 56
Tipi di apparecchi di misura

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc. Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato a spese dell'Utente e rimarranno di proprietà del Comune.

Il Comune ne assicura la manutenzione e la sostituzione (contatore illeggibile o guasto) dietro il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione.

La spesa per la sostituzione a richiesta per manomissione, furto e incuria, è a totale carico dell'Utente.

ART. 57
Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell'Utente, un passante a cappelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l'interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell'Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

ART. 58
Guasti agli apparecchi

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

ART. 59 **Verbale di posa**

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all'apposizione dei sigilli.

ART. 60 **Rimozione e sostituzione del misuratore**

L'Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione all'entrata in vigore del presente Regolamento. All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, devono indicare il consumo della sostituzione o rimozione e l'eventuale irregolarità riscontrata.

ART. 61 **Letture dei misuratori**



La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente. Qualora per causa dell'Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi successivi, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

ART. 62 **Irregolarità di funzionamento del misuratore**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento. Quando sia accertata manomissione ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a 3 volte il quantitativo minimo garantito dall'art. 37 per ogni semestre.

ART. 63 **Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente**

Quando l'Utente ritenga erroneo il funzionamento del contatore dovrà presentare una richiesta scritta con un deposito di € 100 e successivamente il Dirigente il Servizio Tecnico Acquedotto, disporrà le opportune verifiche. Se questo confermerà l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune e verrà disposto il rimborso di eventuali errate sanzioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1° comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accerterà l'esattezza del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune incamererà, a titolo di spese, il deposito di cui al comma precedente effettuato dall'Utente.

**TITOLO OTTAVO
NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI**

Art. 64

Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 65

Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reciamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

ART. 66

**Pagamenti – Rimborsi - Ritardo - Mora
Potenziamento Ufficio**



La fatturazione dei canoni e dei consumi avverrà come da periodicità stabilita dall'art. 36 del presente Regolamento.

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora nella misura stabilita nella tabella **Allegato A)**.

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art. 25 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti col contratto di concessione.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L'Utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte dell'Ufficio Acquedotto che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest'ultima sia ritenuta infondata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario il predetto Ufficio avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all'Ufficio di Ragioneria.

Qualora l'Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a € 5.00 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo fino ad € 5.00 e verranno conguagliate nella prima fatturazione utile.

In analogia alle previsioni dell'art. 59, c. 1 lett.p del Decreto Legislativo n° 446/97 per l'attività relativa al recupero delle morosità, ai fini del potenziamento dell'ufficio acquedotto sono attribuiti compensi incentivanti al personale dell'ufficio stesso o ad altro personale comunale coinvolto nell'attività di recupero, nel limite massimo del 10% del gettito delle entrate.

TITOLO SETTIMO

NORME FINALI

ART. 67

Infrazioni

Le infrazioni alle norme di cui al presente Regolamento vengono verbalizzate da un dipendente del Comune all'uopo autorizzato.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è demandato:

- Al personale tecnico dell'Ufficio Acquedotto, compreso il personale addetto alla lettura e sigillatura contatori;
- Al personale appartenente al Corpo dei VV.UU.;
- Al personale comunale all'uopo designato con disposizione del Dirigente il servizio amministrativo acquedotto.

Tutte le comunicazioni saranno indirizzate all'Ufficio amministrativo acquedotto che curerà il relativo procedimento ed assumerà i provvedimenti finali.

ART. 68

Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Comune o da esso incaricati sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 69

Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi informazione, comunicazione, istanza, reclamo, l'Utente deve rivolgersi direttamente all'Ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura e controllo, né agli operai. Viene individuato l'U.R.P. (*Ufficio Relazioni con il Pubblico*) quale preposto a ricevere comunicazioni e reclami in materia.

Al momento della presentazione del reclamo l'Utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito.

Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione del reclamo sulla presunta violazione l'U.R.P. riferisce all'Utente l'esito degli accertamenti compiuti comunicando, a mezzo notifica, anche i tempi entro i quali si provvederà a rimuovere l'irregolarità riscontrata.

Art. 70

Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

ART. 71

Domicilio

Il domicilio dell'Utente resta stabilito nel luogo indicato dall'Utente in sede di stipula della concessione.

ART. 72

Efficacia atti precedenti

Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno più efficacia. In particolare sono abolite tutte le concessioni gratuite a qualsiasi titolo date per le quali dovrà stipularsi regolare contratto dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 73

Obbligatorietà ed accettazione del regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, potranno averne visione o riasciata copia con le modalità di cui alla L.R. 10/91 e del Regolamento Comunale in materia di

rilascio copie.

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente art. 18, la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

ART. 74

Deroghe

Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti o sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento a privati dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto comunale, la esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti può essere affidata dall'Utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale a ditta munita di apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune su istanza in carta libera corredata da un certificato di iscrizione all'albo artigiani per l'attività di impiantista idraulico. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni triennio. Tali autorizzazioni decadono automaticamente nel caso di affidamento in appalto del servizio di messa in opera degli impianti di cui al presente Regolamento.

ART. 75

Controversie

Ai sensi della legge L. 1034 del 6/12/71 spetta al TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartiene all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Per quanto riguarda la tariffa acque reflue e depurazione, la stessa rivestendo un carattere di natura tributaria segue la procedura valida per i Tributi Locali. Nell'ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo davanti alle Commissioni Tributarie.



ART. 76

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi del 2 comma dell'art. 197 dell'O.A.EE.LL. verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ALLEGATO A

TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO

Le componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono:

- Dotazione sottoscritta contrattualmente;
- Fasce di consumo
- Nolo contatori
- IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Tariffe per il servizio fognatura e depurazione quale quota del servizio idrico
- Spese relative alla fatturazione

Tutte le variazioni relative alle tariffe di vendita del servizio sono rese note nei modi previsti dalla legge, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Le tariffe di vendita sono differenziate a seconda delle seguenti categorie:

1) Categoria A - Uso domestico:

Canone annuo € 75,94. In esso sono comprese 216 mc. annui, cioè 108 mc semestrali, fatturati anche se non consumati.

Per condomini serviti da unico contatore, ai fini della determinazione del canone e dei consumi il quantitativo di acqua considerato dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per 216 mc. annui.

Fasce consumi semestrali in eccedenza categoria A)

I Fascia da mc. 108.00 a mc 116.00.....	€ 0.515
II Fascia da mc. 116.01 a mc 170.00.....	€ 0.695
III Fascia oltre mc 170.01	€ 1.043

(Emendato con delibera di CC 21 del 15/04/2011)

Categoria B- Uso industriale, artigianale, turistico alberghiero, zootecnico, costruzione.

Canone annuo € 39.20

Il canone per **uso temporaneo** sarà rapportato ai mesi di effettivo utilizzo del servizio e comunque per un importo non inferiore ad un mese.

Per **uso temporaneo**, la fattura comprendente il canone oltre consumi rilevati verrà emessa a vista con pagamento a mezzo versamento in C/C postale.

La **concessione d'acqua per uso costruzione** non può superare la durata di mesi 36. Previa attestazione del Dirigente Tecnico servizio acquedotto, qualora l'Utente non possa utilizzare lo scarico fognario o la zona ne sia priva, tale concessione è esonerata dal pagamento della tariffa acque reflue e depurazione.

Fasce consumi semestrali categoria B)

I Fascia da mc. 00.00 a mc 116.00.....	€ 0.603
II Fascia da mc. 116,01 a mc 170,00.....	€ 0.777
III Fascia oltre mc 170.00.....	€ 1,123

(Emendato con delibera di CC 21 del 15/04/2011)

2) Categoria C- Uso servizi pubblici.

Il canone sarà stabilito per la quantità di acqua richiesta, ponendo come unità di misura di base n.1 utenza categoria a).

Il quantitativo di acqua considerato dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero delle utenze richieste per 216 mc. annui.

Per quanto riguarda i **consumi semestrali in eccedenza** gli stessi verranno calcolati utilizzando la tabella dei consumi categoria A).

3) Categoria D – Impianti sportivi autogestiti o in convenzione

Nell'ambito della Categoria D. è prevista, inoltre, una tariffa di € 0.60 al mc di acqua fornita per le attività rientranti tra quelle svolte all'interno di impianti sportivi in autogestione o dati in convenzione, con modifica dell'art. 17 del vigente regolamento.

(Emendato con delibera di CC 21 del 15/04/2011)

CANONE NUOVA UTENZA

Per la concessione di una nuova utenza, oltre alle spese previste dal vigente regolamento, è dovuto il pagamento del canone annuo da versare alla stipula del contratto commisurato in dodicesimi in proporzioni al periodo che intercorre dal primo giorno del mese della sottoscrizione del contratto al 31 dicembre dell'anno.

NOLO CONTATORE

Poiché lo strumento di misurazione sarà di proprietà del Comune, la quota di noleggio per Utente, giusta delibera C.C n.61 del 16.7.1985, è la seguente:

fino a 100 mc al mese.....	€ 0,23	mese per utenza
da 101 a 500 mc al mese.....	€ 0,39	" "
da 501 a 1500 mc al mese.....	€ 1,032	" "
oltre 1500 mc al mese.....	€ 2,065	" "



Qualora per incuria o negligenza grave dell'Utente si dovesse procedere alla sostituzione del contatore danneggiato, il Comune, previo verbale di contestazione da parte del personale comunale individuato nell'art.67, vistato dal Dirigente il servizio amm.vo acquedotto e notificato all'interessato, vi provvederà al costo di €50.00.

Il relativo importo verrà addebitato all'utente con la prima fatturazione utile.

DIRITTO DI RIAPERTURA CONTATORE

L'Utente al quale è stato chiuso il contatore sia per sua espressa volontà o per morosità per rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento è necessario il versamento della somma di euro 50.00 per morosità;

La somma di € 50.00 non è dovuta nel caso in cui il titolare dell'utenza dimostri di versare in situazione di grave disagio economico;

Euro 20.00 per espressa volontà dell'utente.

(aggiunto secondo capo verso con delibera CC n 34 del 11/07/2012)

MORA

La misura annua degli interessi è determinata dal Comune di Bronte, nei limiti di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Nel caso di rimborsi ai contribuenti, spettano gli interessi nella stessa misura a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
(sostituito con delibera CC n 34 del 11/07/2012)

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura di € 40,00. Tale quota è comprensiva della fornitura del contatore da parte del Comune.

DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Categoria a).....pari ad un'annualità del canone

Categoria b).....pari ad un'annualità del canone.

Per utenze uso temporaneo, o uso costruzione per lavori di rilevante entità, la cauzione sarà stabilita con determina del Dirigente da cui dipende l'Ufficio Amministrativo acquedotto, in relazione alla durata e all'entità dei lavori.

Categoria c).....si prescinde.

DIRITTO DI SOPRALLUOGO DA PAGARE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Per la richiesta di sopralluogo del tecnico comunale che dovrà rilasciare l'attestato di idoneità dei locali è dovuto un diritto fisso di E 20,00 da effettuare tramite versamento con CC postale n.12941985 intestato al Comune di Bronte – Servizio Tesoreria – Servizio Acquedotto recante come causale "Diritto sopralluogo tecnico acquedotto".

TARIFFA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE



Premesso che presupposto indispensabile per il pagamento delle quote di servizio di fognatura e depurazione è l'allacciamento alla rete fognaria – come definita nella deliberazione LL.PP. 4.2.1977, Allegato 4 – e non in altri corpi ricettori quali corsi d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio e dall'esistenza e funzionamento del depuratore. la tariffa acque reflue e depurazione è dovuta in relazione alla quantità delle acque scaricate.

Le tariffe relative ai servizi vengono stabilite in base alle disposizioni di legge che vengono emanate in materia.

VIOLAZIONI

Le sanzioni alle norme di divieto previste dal presente Regolamento ed alle manomissioni ai sigilli, al contatore ed alla rete di distribuzione vengono irrogate con determina del Dirigente Amministrativo dell'Ufficio Acquedotto a seguito di relazione del personale indicato nell'art. 44. La sanzione, commisurata in base alla gravità del fatto, non sarà comunque inferiore a € 25.82 e non superiore a € 516,45.

Quaisiasi provvedimento in materia dovrà essere notificato all'utente nei modi di legge.

Oltre a quanto sopramenzionato per la stipula di un nuovo contratto sono dovuti i bolli e i diritti di segreteria se e in quanto dovuti.

COMUNE DI BRONTE
(Prov. di CATANIA)

Il Segretario Comunale, su incarico di testazione del
Messo

CELIA

che il presente atto è stato depositato all'Albo Pretorio
on-line del Comune di Bronte il giorno 06 MAG. 2014 di
21 MAG. 2014 e che il presente atto è stato depositato
di pubblicazione in un caso di opposizione a
questo Ufficio. Bronte, li 09 GIU. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE BRONTE SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*